

Modalità di fruizione delle ferie fuori dal cd periodo feriale.

(Risposta a quesito del 17 maggio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 maggio 2017, ha adottato la seguente delibera:

" vista la nota del 28 aprile 2017 con la quale è stato trasmesso il seguente quesito formulato in data 5 luglio 2016 dal Consiglio giudiziario di ...: *"se al magistrato debba essere consentito fruire delle ferie in qualsiasi periodo dell'anno (salvo il limite della metà del monte ferie complessivo, pari a 15 giorni, obbligatoriamente da godere nel periodo feriale) ovvero se tale diritto debba sempre recedere a fronte del giudizio del dirigente circa le non esigenze del suo inserimento nella sezione feriale"*.

osserva quanto segue

Il C.G. di ... ripropone la questione delle modalità di fruizione delle ferie fuori dal cd periodo feriale.

Come noto, il Consiglio superiore della magistratura, a seguito della legge 162/2014 di riduzione del periodo feriale, ex art.90 O.G. e della durata delle ferie dei magistrati, è intervenuto con due delibere, approvate entrambe in data 26 marzo 2015, di modifica delle circolari sulle modalità di godimento delle ferie e di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016.

Successivamente, lo stesso Consiglio, nella seduta del 20 aprile 2016, ha approvato una *nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del CSM in tema di ferie* alla quale, in termini generali, anche in questa sede, non può che farsi rinvio.

Al riguardo, va ricordato che nella delibera del 26 marzo 2015, che ha modificato il punto 1 della Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie (delibera del 22 aprile 2011 n.10588), ma anche nella richiamata nota del 20 aprile 2016, si sottolinea, per ciò che in questa sede rileva, come *"la fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell'ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso da quello feriale, laddove sussistano peculiari esigenze dell'interessato, sempre che siano conciliabili con quelle di ufficio e non vi siano inderogabili esigenze di servizio"*.

Negli stessi atti si precisa che *"il magistrato può usufruire tendenzialmente fino ad un massimo di metà del monte ferie complessivo anche fuori dal periodo feriale, per periodi anche non continuativi"* e che, comunque, i magistrati dovranno *"fruire nel periodo feriale di un numero di giorni di ferie non inferiore al numero di 15"*.

In base all'attuale normativa secondaria, pertanto, si può senz'altro affermare l'obbligo per il magistrato di fruire di almeno 15 giorni di ferie nel periodo feriale.

Venendo più specificamente al quesito posto dal C.G. di ..., non può non osservarsi che il Consiglio ha già affrontato la stessa questione in una precedente risposta a quesito, approvata con delibera plenaria del 12 ottobre 2016, dove era stato chiarito, tra l'altro, che *"nei giorni di servizio durante il periodo feriale, il magistrato deve prestare servizio nella sezione feriale, ove inseritovi dal dirigente dell'ufficio, ovvero se non inserito nella sezione feriale, deve essere presente in ufficio oppure deve comunque garantire la sua reperibilità, ponendosi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole"*.

Anche in questa sede, pertanto, si può senz'altro affermare che, fermo il limite dei 15 gg di ferie da fruire obbligatoriamente nel periodo feriale di cui sopra, il magistrato che richieda di restare in servizio durante il periodo feriale dovrà, anzitutto, essere inserito nella cd "sezione feriale" e, quindi, nelle tabelle feriali o nel turno per gli uffici di procura.

Al riguardo, peraltro, va ricordato che l'art. 6 del DL 13/2017, convertito con modificazioni nella L 46/2017, ha escluso i procedimenti di protezione internazionale dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con consequenziale trattazione degli stessi anche nei turni feriali. Tenuto conto della crescita esponenziale del flusso migratorio e quindi dei procedimenti, deve ritenersi auspicabile la previsione nelle tabelle feriali dei Tribunali distrettuali di un turno costituito da un gruppo anche consistente di magistrati adibito alla trattazione esclusiva o comunque prevalente di tale tipologia di procedimenti. Peraltro la previsione di tale gruppo di magistrati potrebbe anche essere funzionale all'abbattimento dell'arretrato. L'esigenza di specializzazione nella trattazione di tale tipologia di procedimenti dovrebbe in ogni caso essere preservata mediante l'inserimento, durante tutto il periodo feriale, di almeno un magistrato per la trattazione, in via ordinaria, degli stessi.

Tuttavia, come detto, già nella risposta a quesito del 12 ottobre 2016, il Consiglio aveva chiarito che la permanenza in servizio del magistrato durante il cd periodo feriale poteva avvenire anche fuori dalle esigenze strettamente legate al funzionamento della cd sezione feriale (o dei turni dell'ufficio di procura) ed aveva precisato che, in questi casi, il magistrato doveva *“essere presente in ufficio”* o doveva *“comunque garantire la sua reperibilità, ponendosi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole”*.

Va in questa sede chiarito che la richiesta di permanenza in servizio, anche oltre le esigenze di funzionamento della sezione feriale, potrà essere accolta dal dirigente solo se accompagnata dall'indicazione dell'attività giudiziaria nella quale il magistrato sarà necessariamente impegnato durante il periodo di servizio, direttamente in ufficio o, secondo le regole generali, anche presso la propria abitazione, perché trattasi di attività che deve essere svolta doverosamente durante il periodo feriale.

Resta inteso che durante l'intero periodo di servizio il magistrato potrà anche essere utilizzato per le esigenze della sezione feriale dovendosi porre, come già detto nella precedente risposta a quesito, *“in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole”*.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti:

- 1) il magistrato ha l'obbligo di godere, nel periodo feriale, di almeno quindici giorni del monte ferie complessivo;
- 2) la possibilità per il magistrato di fruire delle ferie nel periodo desiderato - salvo quanto previsto al punto 1 - può essere garantita attraverso il suo inserimento nelle tabelle feriali o, comunque, nei turni feriali o, infine, consentendo al magistrato di rimanere in servizio durante il periodo feriale per lo svolgimento di altra attività giudiziaria che deve necessariamente svolgersi in tale periodo, da indicare nell'apposita istanza, e purchè venga garantita, in ogni caso, la reperibilità.".